

IMPOSTE E TASSEdi **STEFANO NATALI****Rinvio di scadenze fiscali nel Decreto Agosto***Si moltiplica il caos con i nuovi spostamenti dei versamenti fiscali e contributivi.*

Tra le varie misure, il D.L. 104/2020 prevede alcune proroghe di versamenti fiscali e contributivi, alcuni dei quali già sospesi a opera dei precedenti decreti emanati per far fronte all'emergenza da Covid-19, complicando il calendario fiscale. In particolare, ci soffermiamo sugli artt. 97, 98 e 99 del decreto.

L'art. 97, richiamando gli artt. 126 e 127, D.L. 34/2020, si riferisce a **tutti i versamenti già sospesi** per effetto degli artt. 18, cc. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, D.L. 23/2020 e degli artt. 61 e 62 D.L. 18/2020. Si tratta, nello specifico, dei versamenti delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, a carico dei contribuenti che avevano registrato un **calo di fatturato** secondo i già complicati meccanismi indicati nei rispettivi decreti. Tali termini erano stati differiti al 30.06.2020 e successivamente al 16.09.2020, per effetto dell'art. 126 D.L. 34/2020. Con l'art. 97 del Decreto Agosto, tali versamenti possono essere effettuati, nella **misura del 50%**, **entro il 16.09.2020**, in unica soluzione o dilazionati fino ad un massimo di 4 rate mensili, sempre a partire dal 16.09. La restante somma può essere versata mediante **rateizzazione**, fino ad un massimo di **24 rate mensili**, a partire **dal 16.01.2021**. Il tutto senza applicazione di sanzioni e interessi.

Stessa proroga e facoltà di rateizzazione è in vigore anche per le **ritenute d'acconto** sui redditi da lavoro autonomo e provvigioni, già sospese ai sensi dell'art. 126, c. 2, D.L. 34/2020; e per i versamenti già sospesi per effetto dell'art. 5, D.L. 9/2020. L'art. 127 del Decreto Agosto richiama i versamenti già sospesi per effetto degli artt. 61 e 62, D.L. 18/2020. Il rinvio segue le stesse regole e gli stessi termini già visti in precedenza. Già questo primo quadro fa comprendere anche al lettore meno attento quanto il calendario fiscale sia stato dannatamente complicato dall'esecutivo, seppur nell'apprezzabile sforzo di venire incontro ai contribuenti in difficoltà.

L'art. 98 del Decreto Agosto, con grande sorpresa, dopo aver ignorato le richieste dei commercialisti sulla proroga della scadenza del 20.08 per i saldi e primi acconti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap, inserisce una **proroga della seconda o unica rata di acconto che scaturisce dalle stesse dichiarazioni**, limitatamente però ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali risultano approvati gli ISA. La proroga, subordinata all'ormai immancabile meccanismo del calo di fatturato di almeno il 33% (1° semestre 2019 contro 1° semestre 2020) posticipa la scadenza del 30.11.2020 al **30.04.2021**.

Infine, l'art. 99 D.L. 104/2020 sostituisce il termine del 31.08.2020 con quello del **15.10.2020** per la **riscossione coattiva di imposte** richiamata nell'art. 68, cc. 1 e 2-ter e nell'art. 152, c. 1 D.L. 34/2020. Sostanzialmente, i termini di pagamento scadenti tra l'8.03.2020 e il 15.10.2020, derivanti da cartelle esattoriali e rate di dilazione, vengono differiti al 30.11.2020.

A questo punto non resta che armarsi di pazienza e aggiornare lo scadenziario, in attesa (chissà?) del prossimo decreto.